

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 56 Del 30/06/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONI ASSUNTE E DA ASSUMERE DA PARTE DEL COMUNE DI NOLI IN RISCONTRO ALLA DELIBERA ANAC N. 363 DEL 5 MAGGIO 2021, AVENTE AD OGGETTO: "SEGNALAZIONE SU PRESUNTE VIOLAZIONI NELL'ITER AMMINISTRATIVO DELLA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING AVENTE AD OGGETTO "CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGIO PLURIPIANO" DEL COMUNE DI NOLI".

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **11:00**, presso questa Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

FOSSATI LUCIO	SINDACO	P
MANZINO DEBORA	ASSESSORE	P
PELUFFO ALBERTO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n.**3** e assenti n.**0**.

Partecipa alla seduta il dott. ALBERTO Marino Segretario Comunale -, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000 e s.m.i.

Il Sig. Lucio FOSSATI nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza pone in discussione la proposta che viene assunta in conformità allo schema del testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

OGGETTO: DETERMINAZIONI ASSUNTE E DA ASSUMERE DA PARTE DEL COMUNE DI NOLI IN RISCONTRO ALLA DELIBERA ANAC N. 363 DEL 5 MAGGIO 2021, AVENTE AD OGGETTO: "SEGNALAZIONE SU PRESUNTE VIOLAZIONI NELL'ITER AMMINISTRATIVO DELLA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING AVENTE AD OGGETTO "CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGIO PLURIPIANO" DEL COMUNE DI NOLI".

LA GIUNTA COMUNALE

sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta:

PROPOSTA

VISTA la nota in ingresso ANAC prot. 89002 del 23 novembre 2020, con cui il Consigliere del Comune di Noli, Marina Gambetta, ha segnalato ad ANAC alcune asserite criticità rilevate nell'ambito della "Concessione di progettazione, realizzazione e gestione del parcheggio pluripiano", di cui alla Convenzione stipulata il 30 gennaio 2007 tra il Comune di Noli e la società Progetto Noli S.p.a., a seguito dell'espletamento della procedura di Project Financing indetta a suo tempo ai sensi della Legge n. 109/1994;

VISTA la nota prot. 91530 del 1° dicembre 2020 con cui ANAC ha chiesto al Comune di Noli di ricevere una relazione dettagliata della vicenda;

VISTA la nota prot. n. 98009 del 23 dicembre 2020 con cui il Comune di Noli ha inviato ad ANAC la relazione dettagliata richiesta;

VISTA la nota prot. 10546 del 5 febbraio 2021 con cui ANAC ha comunicato al Comune di Noli l'avvio del procedimento di vigilanza speciale con contestuali prime risultanze istruttorie;



VISTO che nella predetta nota ANAC ha formulato i seguenti rilievi e le seguenti richieste istruttorie:

"La mancata esecuzione, a distanza di oltre sei anni, della sentenza n. 959 del 24 giugno 2014 con cui il Tribunale di Noli aveva dichiarato la risoluzione del contratto di concessione e condannato la parte attrice Progetto Noli S.p.a. al pagamento in favore del Comune di Noli della somma di euro 870.742,83 a titolo di risarcimento danni e della somma di euro 35.687,00 per spese legali, oltre che al pagamento di risarcimento danni e spese legali in favore dei terzi convenuti, potrebbe configurare una violazione del principio generale della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (art. 282 c.p.c.), capace di produrre effetti esecutivi sin dal momento della sua pubblicazione.

La proposta di variante informalmente presentata al Comune dalla società concessionaria contiene modifiche sostanziali del perimetro della concessione in quanto prevede, tra l'altro, la realizzazione di ulteriori box auto, l'incremento del prezzo medio di ciascun box, l'aumento della tariffa oraria media giornaliera per i posti auto a rotazione, l'aumento della durata della concessione di gestione dell'autorimessa. Inoltre, tale proposta prevede la corresponsione al Comune di un importo inferiore alla somma stabilita dal Tribunale di Savona con la richiamata sentenza.

L'impossibilità, dichiarata dalla stazione appaltante, di completare i lavori fin quando la causa non sarà definita nei tre gradi di giudizio oppure con una transazione, per indisponibilità materiale dell'area interessata poiché la stessa risulta gravata da ipoteca condizionata al collaudo delle opere, non sussiste in quanto la norma prevede, in caso di risoluzione contrattuale, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, con inventario di materiali, macchine, mezzi d'opera e con la relativa presa in consegna, oltre alla redazione da parte dell'organo di collaudo, qualora sia stato nominato, di un verbale tecnico-contabile che accerti la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto nel progetto approvato (art. 108 del Codice dei contratti pubblici applicabile alle concessioni in forza del rinvio contenuto nel 2° comma dell'art. 164 del medesimo Codice)";

VISTE le note prot. ingresso ANAC 16950, 17012 del 26 febbraio 2021 e 28446 del 7 aprile 2021, corredate da documenti integrativi, con cui il Comune di Noli ha presentato le proprie controdeduzioni agli addebiti formulati;

VISTA l'ulteriore nota in ingresso ANAC prot. 19764 dell'8 marzo 2021, con cui il Comune di Noli ha inviato i propri chiarimenti, unitamente a cospicua documentazione;

VISTA la delibera n. 363 del 5 maggio 2021, emessa da ANAC all'esito del procedimento di vigilanza speciale, con cui si è disposto quanto segue:

- *la mancata esecuzione della sentenza di I grado del Tribunale di Savona n. 959/2014 si pone in contrasto con il principio di tempestività cui deve improntarsi l'attività amministrativa in materia di contratti pubblici (art. 1, comma 1 della legge 109/1994, vigente all'epoca dell'affidamento): ciò in quanto, in caso di risoluzione contrattuale disposta con sentenza dell'Autorità Giudiziaria, la tempestività dell'azione amministrativa, prevista dal Codice dei contratti pubblici tra i principi cui deve improntarsi l'affidamento e l'esecuzione di appalti e concessioni, si concretizza nell'eseguire tempestivamente la sentenza del Giudice, in considerazione dell'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera; la mancata esecuzione della sentenza si pone, peraltro, in contrasto anche con il principio generale della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (art. 282 c.p.c.), capace di produrre effetti esecutivi sin dal momento della sua pubblicazione*

- *le modifiche al progetto originario di concessione contenute nella proposta transattiva, in quanto sostanziali rispetto al perimetro della concessione, configurano una variante in corso d'opera in contrasto con quanto al riguardo previsto dall'art. 25 della legge 109/1994 vigente all'epoca dell'affidamento e pertanto richiedono l'espletamento di una nuova gara, anziché il protrarsi delle operazioni di valutazione della proposta stessa, di per sé in contrasto con quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici in materia di varianti, ed il ritardo causato nella conclusione del giudizio di II grado dalle reiterate richieste di rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni;*

- *il subentro di altra impresa nel completamento dei lavori, sostanzialmente e considerevolmente modificati rispetto a quanto previsto dal progetto originario, si pone in contrasto con quanto normativamente prescritto dall'art. 76, co. 9, D. Lgs. 50/2016 (cfr. art. 37-octies della Legge 109/1994): il Comune infatti, in presenza delle descritte circostanze, non avrebbe dovuto nemmeno valutare la proposta transattiva in argomento, poiché fondata su un presupposto vietato dalle richiamate norme sui contratti pubblici in virtù delle quali l'operatore economico subentrante "deve assicurare l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario";*

- *circa la mancata disponibilità dell'area oggetto della concessione, sembrerebbe inoltre che il diritto di superficie non si sia mai costituito in assenza del collaudo definitivo dell'opera";*

VISTO che nella suindicata delibera si invita *"la stazione appaltante ... a comunicare ad ANAC le determinazioni assunte, con particolare riferimento alla proposta transattiva formulata dal concessionario ed alle iniziative intraprese relativamente alla nuova gara da attivare per il completamento dei lavori per la realizzazione del parcheggio";*

RITENUTO che *"con particolare riferimento alla proposta transattiva formulata dal concessionario"* la stessa, in ossequio a quanto osservato da ANAC, deve ritenersi definitivamente abbandonata;

PRESO ATTO del fatto che, successivamente alla delibera ANAC sopra citata, il Comune di Noli:

- ha pubblicato la delibera ANAC n. 363 del 5 maggio 2021 sul proprio sito internet al seguente link: <http://noli.sipalinformatica.it/atti/AmministrazioneTrasparente.aspx?Tipo=8095>

- in data 28 maggio 2021 ha riattivato il procedimento di escussione della polizza fideiussoria assicurativa n. 6085102137758 rilasciata in data 25 gennaio 2007 dalla Compagnia Milano Assicurazioni Agenzia Cernusco sul Naviglio;
- in data 11 giugno 2021 la Compagnia Milano Assicurazioni (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.a.), facendo espressa riserva di ripetizione delle somme corrisposte per l'ipotesi di accoglimento dell'appello e/o riforma della Sentenza del Tribunale di Savona n. 959/2014, ha provveduto al pagamento dell'importo complessivo di Euro 742.300,00 in favore del Comune di Noli;
- in data 19 giugno 2021 il Comune di Noli ha chiesto alla Corte d'Appello di Genova che la causa avente R.G. n. 992/2014 sia trattenuta in decisione, ed a tal fine ha richiamato le difese, eccezioni e deduzioni di cui alla comparsa di risposta depositata in data 13 gennaio 2015, precisando le conclusioni come di seguito:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto dell'avversaria istanza di sospensione, nonché di ogni avversa domanda (e, in particolare, previo rigetto dell'istanza di ordinanza ex art. 186 bis, ter e quater e/o dell'istanza di reintegra nel possesso), voglia così provvedere:

"NEL MERITO:

- *accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'Appello e quindi, previa integrale conferma della Sentenza del Tribunale di Savona n. 959 del 24 giugno 2014, rigettare tutte le domande e le eccezioni da chiunque formulate Contro il Comune di Noli nel presente giudizio, ivi comprese quelle di cui alla "Nota a verbale ex art. 183, c. 5, c.p.c." depositata da Progetto Noli S.p.A. all'udienza del giudizio di Primo Grado del 22/03/2013 e, segnatamente:*
 - *accertare e dichiarare l'infondatezza, e quindi rigettare tutte le istanze volte al riequilibrio della convenzione di cui ai §. 1 e §. 2 dell'atto di citazione di primo grado;*
 - *accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia accordo tra*



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

Progetto Noli S.p.A., Cheope Engineering S.r.l. e Comune di Noli, avente ad oggetto l'impegno di Cheope Engineering S.r.l. a ricapitalizzare la Società Progetto Noli S.p.A. a fronte dell'impegno del Comune a garantire il riequilibrio economico finanziario, e quindi rigettare tutte le correlate istanze di cui al §. 2a dell'atto di citazione di primo grado;

- accertare e dichiarare che l'atto di collaudo in corso d'opera non ha determinato l'insorgenza di alcun diritto di superficie a favore della società Progetto Noli S.p.A. sulle aree di cui al mappale 113, fgl. 18, nct. Comune di Noli, e quindi rigettare la richiesta formulata al par. 2b dell'atto di citazione di primo grado;*
- accertare e dichiarare l'infondatezza, e quindi rigettare, di tutte le istanze promosse al §. 3 e al §. 3 bis dell'atto di citazione di primo grado, sia quelle volte alla refusione degli asseriti oneri connessi al rifacimento della fognatura e sia quelle volte all'ulteriore riequilibrio della concessione;*
- accertare e dichiarare l'infondatezza, e per effetto rigettare le istanze promosse al §. 5 dell'atto di citazione di primo grado;*
- accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia diritto di Progetto Noli S.p.A. e/o di Cheope Engineering S.r.l. in liquidazione al risarcimento del danno;*

IN VIA RICONVENZIONALE

- previo accertamento e dichiarazione dell'infondatezza delle istanze promosse da controparte al §. 4 dell'atto di citazione di primo grado, e previa conferma delle statuizioni della Sentenza del Tribunale di Savona n. 959 del 24/06/2014, accertare e dichiarare il grave inadempimento della società Progetto Noli S.p.A. e di conseguenza confermare la*



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

Sentenza di prime cure nella parte in cui ha disposto la risoluzione del contratto di concessione rep. n. 1123 del 30/01/2007, avente ad oggetto "convenzione regolante la concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pubblico a rotazione- di proprietà per residenti da realizzare nel sottosuolo dell'area pubblica del Comune di Noli (SV) con contestuale costituzione del diritto di superficie", all'uopo confermando le statuizioni della Sentenza di Primo grado e/o, solo laddove occorra, (in accoglimento dell'appello incidentale promosso dal Comune di Noli) integrando e/o sostituendo tali statuizioni con gli ulteriori profili di inadempimento dedotti in primo grado e ritenuti assorbiti dal Tribunale;

- per effetto di quanto sopra, confermare la Sentenza del Tribunale di Savona n. 959 del 24/06/2014 nella parte in cui ha accertato e dichiarato il diritto del Comune di Noli ad essere risarcito di tutti i danni patiti e patendi in conseguenza del predetto inadempimento, e per effetto confermare la condanna della società Progetto Noli S.p.A. al suddetto risarcimento, per una somma non inferiore a Euro 870.742,83, fatta salva la migliore quantificazione in corso di causa, e/o per la diversa somma che si riterrà in giustizia".*
- Con interessi e rivalutazione monetaria.*
- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi inclusi quelli relativi al procedimento RG. 356/2012 ex art. 700 c.p.c., nonché RG. 357/2012 ex art. 696-696/bis c.p.c.*

Si reiterano tutte le istanze istruttorie già formulate agli atti (memorie ex art. 183, c. 6, n. 2 e 3, c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado)".

- in data 21 giugno 2021 il Comune di Noli ha provveduto a notificare atto di precetto nei confronti delle società Progetto Noli S.p.a. in liquidazione e Cheope Engineering S.r.l. in liquidazione, con cui si è intimato il pagamento entro 10 giorni dalla notifica



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

dell'importo residuo di Euro 185.587,71, pari alla differenza tra quanto corrisposto dall'Assicurazione per la fideiussione e quanto riconosciuto dal Tribunale di Savona a titolo di risarcimento danni, penali contrattuali, spese legali e interessi di mora;

PRESO ATTO del fatto che, *"con particolare riferimento ... alle iniziative intraprese relativamente alla nuova gara da attivare per il completamento dei lavori per la realizzazione del parcheggio"*, al momento il Comune di Noli non detiene risorse economiche e finanziarie adeguate per provvedere all'indizione di una nuova gara di evidenza pubblica avente ad oggetto il completamento del parcheggio interrato, atteso che le somme escusse dalla Compagnia Milano Assicurazioni (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.a.), essendo state corrisposte "con riserva di ripetizione" devono essere prudenzialmente accantonate in attesa della definizione del giudizio, e che, in ogni caso, anche ipotizzando il loro impiego, le stesse sono insufficienti a coprire i costi di nuova progettazione e di esecuzione dei lavori;

RITENUTO per tanto opportuno e necessario valutare il ricorso ad eventuali procedure di *Project financing*, con utilizzo di capitali privati per il completamento dell'opera;

Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1) di comunicare ad ANAC che *"con particolare riferimento alla proposta transattiva formulata dal concessionario"* la stessa deve dirsi definitivamente abortita così come risulta dal fatto che:

- in data 28 maggio 2021 il Comune di Noli ha riattivato il procedimento di escussione della polizza fideiussoria assicurativa n. 6085102137758 rilasciata in data 25 gennaio 2007 dalla Compagnia Milano Assicurazioni Agenzia Cernusco sul Naviglio;
- in data 11 giugno 2021 la Compagnia Milano Assicurazioni (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.a.), facendo espressa riserva di ripetizione delle somme corrisposte per l'ipotesi di accoglimento dell'appello e/o riforma della Sentenza del Tribunale di Savona n. 959/2014, ha provveduto al pagamento dell'importo complessivo di Euro 742.300,00 in favore del Comune di Noli;
- in data 19 giugno 2021 il Comune di Noli ha chiesto alla Corte d'Appello di Genova che la causa avente R.G. n. 992/2014 sia trattenuta in decisione, ed a tal fine, ha richiamato le difese, eccezioni e deduzioni di cui alla comparsa di risposta depositata in data 13 gennaio 2015, precisando le conclusioni come sopra indicato;
- in data 21 giugno 2021 il Comune di Noli ha provveduto a notificare atto di precetto nei confronti delle società Progetto Noli S.p.a. in liquidazione e Cheope Engineering S.r.l. in liquidazione, con cui si è intimato il pagamento entro 10 giorni dalla notifica dell'importo residuo di Euro 185.587,71.

2) di comunicare ad ANAC, *"con particolare riferimento ... alle iniziative intraprese relativamente alla nuova gara da attivare per il completamento dei lavori per la realizzazione del parcheggio"*, che al momento il Comune di Noli non detiene risorse economiche e finanziarie adeguate per provvedere all'indizione di una nuova gara di evidenza pubblica avente ad oggetto il completamento del parcheggio interrato, atteso che le somme escusse dalla Compagnia Milano Assicurazioni (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.a.), essendo state corrisposte *"con riserva di ripetizione"* devono essere prudenzialmente accantonate in attesa della definizione del giudizio, e che, in ogni caso, anche ipotizzando il loro impiego, le stesse sono insufficienti a coprire i costi di nuova progettazione e di esecuzione dei lavori;



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

3) di dare mandato all'Area Affari Generali, Ufficio Segreteria, per gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto;

4) di dare mandato all'U.T.C. di trasmettere la presente deliberazione ad ANAC, così come previsto nella deliberazione n. 363 del 5 maggio 2021;

Successivamente;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente proposta, immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto:

•

• **IL SEGRETARIO COMUNALE**
• **Dott. ALBERTO Marino**

IL SINDACO
Lucio FOSSATI

•